



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1°

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Inviata tramite P.E.C.

Prot.n. 12748

Palermo li, 14/09/2021

CIRCOLARE n. 15 del 14 SET. 2021

OGGETTO: criteri d'individuazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali.

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani***

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi
siciliani***

e, p.c.

***Alla Conferenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Sicilia
c/o ODEC Ragusa
presidente@commercialisticsicilia.org***

Perviene allo scrivente Assessorato la nota n. 10709 del 4.8.2021, con la quale la Conferenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sicilia lamenta casi di attribuzione di compensi "minimi" ad Organi di Revisione Economico – Finanziaria di enti locali siciliani che, secondo quanto asserito nella nota suddetta, mortificherebbe l'importante ruolo di tale categoria di professionisti.

Com'è noto, infatti, i compensi degli Organi di Revisione Economico – Finanziaria degli enti locali sono in atto disciplinati dal combinato disposto dell'art. 241, comma 1, del TUEL e del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018 che, però, definisce i limiti "massimi" dei compensi stessi senza invece fornire parametri per i limiti "minimi".

In merito, si ritiene opportuno richiamare l'atto di orientamento del 13.7.2017 da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega, nel quale detto organismo, dopo ampia argomentazione giuridica sulla problematica in esame, ha ritenuto condivisibile l'avviso dalla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2017/QMIG) secondo cui: *“l'esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.....Con l'aver differenziato il limite massimo del compenso attribuibile ai revisori in ragione di una pluralità di classi demografiche successive, anziché fissare un limite unico, la legge ha delineato,....un sistema compiuto di determinazione del compenso che deve essere compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore”*.

A supporto di tale linea interpretativa, viene anche richiamato l'art. 2233, comma 2, del codice civile, secondo cui - anche successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 – viene stabilito che nei rapporti d'opera intellettuale *“la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”*.

Tanto si rappresenta, per le valutazioni di competenza delle SS.LL..

Il Dirigente Generale
M. Rizza



L'Assessore
M. Zambuto

